

Addi 16 maggio 2007, presso lo Stabilimento di Suzzara

IVECO S.p.A.

e

La RSU dello Stabilimento di Suzzara

a seguito del recente accordo del 17 aprile 2007 sui sabati lavorativi necessitati dall'incremento produttivo per l'anno in corso, si sono incontrate per individuare strumenti e misure per far fronte all'ulteriore incremento produttivo derivante dalle previsioni di volumi a medio termine che generano il fabbisogno di una produzione giornaliera pari a 350 veicoli.

Nel corso dell'incontro l'Azienda ha ripreso ed aggiornato l'illustrazione del programma di investimenti definito per gli anni 2007 e 2008, volto a confermare e consolidare la missione del sito di Suzzara quale stabilimento capo commessa di innovazione di prodotto e processo per la produzione del veicolo della gamma leggeri Iveco (oggi Nuovo Daily).

Le Organizzazioni Sindacali, preso atto dei programmi illustrati e della riconferma del ruolo dello Stabilimento di Suzzara nel quadro dell'assetto industriale di Iveco, con la firma del presente accordo, riconfermano il proprio impegno per il raggiungimento dei livelli di competitività necessari alla piena realizzazione del piano Iveco così come illustrato il 18 dicembre 2006.

Le parti hanno quindi definito il seguente accordo.

### ***APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE***

Premesso che:

- Il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo tra l'altro la tipologia di apprendistato professionalizzante finalizzato all'acquisizione di una qualificazione;
- Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per l'Industria metalmeccanica sottoscritto il 19 gennaio 2006, nel dare attuazione concreta a quanto definito

dalla predetta norma di legge in materia di apprendistato professionalizzante, riconosce la possibilità di assumere con detto contratto anche addetti alla produzione in serie svolta su linee a catena o di montaggio semplice;

- il Contratto aziendale FIAT sottoscritto il 28 giugno 2006 con le Federazioni di categoria FIM, Fiom, UilM, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dalla suddetta disciplina contrattuale nazionale di Categoria, ha definito le modalità operative atte a garantire la corretta applicazione dell'apprendistato professionalizzante nelle unità produttive e sedi del Gruppo FIAT, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche tecnologiche ed organizzative dei processi produttivi di riferimento;
- attualmente prestano attività lavorativa sulle linee di montaggio a trasferimento meccanizzato dello stabilimento di Suzzara, lavoratori con contratto temporaneo (contratto di somministrazione lavoro ovvero contratto Interinale) ai quali le Società datrici di lavoro somministranti, hanno riconosciuto una retribuzione corrispondente alla 3° categoria contrattuale quale condizione di miglior favore rispetto alla 2° categoria prevista contrattualmente all'inserimento; tale condizione era anche necessitata dalla difficoltà di monitorare, stante la durata temporanea e frazionata delle missioni, i requisiti previsti dal vigente CCNL in materia di Mobilità professionale ex art.4, lett. B) punto III (linee a catene) della Disciplina generale – Sezione terza così come in punto integrati e migliorati dall'accordistica aziendale FIAT
- è necessità condivisa dalle parti cogliere l'opportunità fornita dal contesto produttivo a medio termine illustrato, determinato da un andamento positivo del mercato dei veicoli leggeri in via di consolidamento, stabilizzando i rapporti di lavoro in una prospettiva di miglioramento effettivo delle competenze professionali e di mestiere, con riferimento a tutti i profili professionali e tra questi, a quelli relativi alle linee meccanizzate; anche al fine di non disperdere ma anzi patrimonializzare quel "saper fare", seppur minimo e parziale, acquisito ad esempio "per imitazione" attraverso lo svolgimento delle mansioni sulle linee di montaggio durante le prestazioni temporanee;

tutto quanto premesso

1) le Parti convengono che l'apprendistato professionalizzante possa costituire un idoneo strumento per incrementare, da un lato, l'organico dello stabilimento in una prospettiva di progressiva stabilizzazione delle competenze, dall'altro, rispondere compiutamente all'incremento di produzione attraverso inserimenti di risorse, salvaguardando la qualità prodotta, tramite processi di arricchimento delle conoscenze di base e competenze tecnico-professionali di tipo trasversale, previsti da progetti di formazione dedicati e finalizzati;

2) In ottemperanza ed integrazione della normativa di legge, di contratto e di accordistica aziendale in materia, le Parti concordano sulla possibilità di procedere all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, valutando in via preferenziale le candidature di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso lo stesso processo produttivo negli ultimi 12 mesi, anche nel caso in cui vi sia coincidenza della qualifica professionale in possesso del lavoratore da inserire con la qualifica cui tende il rapporto di lavoro di apprendistato a condizione che:

- a) siano soddisfatte le condizioni soggettive per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, previste dalla normativa vigente;
- b) le precedenti esperienze di lavoro presso lo stabilimento non superino una durata complessiva pari a 12 mesi;
- c) una volta valutate le competenze in possesso del candidato, sia oggettivamente possibile elaborare per questi un piano di formazione individuale utile per il conseguimento di una professionalità arricchita rispetto a quella già posseduta e/o oggetto del precedente contratto in modo da conferire allo stesso una qualificazione costruita da una più completa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che dell'attività che in esso svolge nel rispetto delle norme contrattuali in materia.

Inoltre, in via esclusiva per i lavoratori di cui al punto precedente, le Parti concordano di proporre loro l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di durata pari a 24 mesi con inquadramento contrattuale iniziale in 2° categoria ed inquadramento di sbocco in 3° categoria, garantendo fin dall'inizio del contratto il

trattamento retributivo equivalente alla 3° categoria quale condizione di miglior favore al fine di valorizzare l'attività lavorativa prestata, in precedenza, con la stessa mansione, presso lo stesso processo produttivo dello stabilimento.

3) In assenza di normativa regionale in materia di formazione relativa all'apprendistato professionalizzante, le Parti stabiliscono di avvalersi delle modalità definite dal predetto accordo FIAT del 28 giugno 2006.

In questo quadro, l'Azienda informa che procederà, a partire dal corrente mese di maggio ed entro il prossimo mese di settembre, all'assunzione di 248 (duecentoquarantotto) operai con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la normativa vigente, integrata e migliorata dalla presente Intesa.

### **ORGANICI**

Sulla scorta delle previsioni di volume dei prossimi mesi, l'Azienda informa che, con particolare riferimento alle punte di più intensa attività collegata agli ordini commerciali ricevuti, si procederà:

- a) a partire dal corrente mese di maggio ed entro il prossimo mese di luglio, all'assunzione di 152 (centocinquantadue) operai con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi
- b) a partire dal corrente mese di maggio all'inserimento di 310 (trecentodieci) lavoratori con contratto di somministrazione lavoro.

Per un coerente consolidamento dell'attuale organico, l'Azienda prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 141 (centoquarantuno) operai, per le quali si farà riferimento in via prioritaria, alle competenze ed alle esperienze già acquisite da parte di coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa nello stabilimento negli ultimi 24 mesi, attraverso un contratto a tempo determinato.

### **CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE**

Le parti stabiliscono, a superamento delle prassi fin qui attuate, che per i prossimi utilizzi di manodopera sulle linee di montaggio meccanizzato con contratto di somministrazione, sarà riconosciuta in fase di inserimento la 2° categoria con

possibilità di avanzamento secondo le modalità previste dalle norme contrattuali vigenti in materia di inquadramento.

### **ORARIO DI LAVORO**

A seguito delle aumentate esigenze di produzione come sopra descritte, le Parti concordano, a modifica dell'articolazione dell'attuale orario di lavoro, l'istituzione del 3° turno con orario dalle h 21.30 alle 05.30 in tutte le aree e reparti produttivi dello stabilimento nonché presso gli enti direttamente collegati a questi.

Le parti convengono di incontrarsi nel corso del mese di Dicembre per verificare l'eventuale insorgenza di criticità operative relative allo svolgimento dell'orario di lavoro così come sopra delineato.

Suzzara, 16 maggio 2007

Per l'Azienda

Per la ~~R.S.U.~~